



Energy | Legge di Bilancio 2023: le principali novità riguardanti il settore della produzione di energia elettrica

Legge 29 dicembre 2022, n. 197: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025». Produzione di energia elettrica: le misure rilevanti introdotte.

Legge di Bilancio 2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 dello scorso 29 dicembre la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (“**Legge di Bilancio**”).

La Legge di Bilancio contiene, per ciascun anno del triennio a cui si riferisce, le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza (“**DEF**”), nonché gli aggiornamenti di tali obiettivi fissati nella nota di aggiornamento al DEF.

Si tratta della prima manovra messa in atto dal Governo Meloni, che destina circa 21 miliardi di euro al contrasto del caro-energia, che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese, anche allargando la platea dei beneficiari.

Tante le novità introdotte nel settore energy.

In particolare, con riguardo al **settore della produzione di energia elettrica**, evidenziamo le due misure di maggiore impatto introdotte dalla Legge di Bilancio, che entrano **in vigore dal 1° gennaio 2023**:

- il “**meccanismo di compensazione a una via**”, di cui ai commi da 30 a 38, dell’art. 1;
- il “**contributo di solidarietà temporaneo**”, di cui ai commi da 115 a 119, dell’art. 1.

Di seguito una sintesi delle due misure con spiegazione della relativa ratio, come evidenziata nella relazione di accompagnamento alla Legge di Bilancio, dell’ambito applicativo e relative esclusioni e del meccanismo di funzionamento previsto.



I. Il meccanismo di compensazione a una via

La ratio dichiarata

La misura in oggetto è stata introdotta dalla Legge di Bilancio in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia ("Regolamento").

La ratio è quella di far sì che i maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito, dovuti, come detto, all'innalzamento dei prezzi nel settore dell'energia, siano restituiti al GSE per essere acquisiti dall'erario ed adoperati per le finalità di cui all'art. 10 del Regolamento.

Il Regolamento prevede, infatti, un vincolo all'utilizzo dei proventi di cui sopra: essi devono necessariamente essere impiegati in modo mirato al finanziamento di misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica.

La previsione normativa : ambito applicativo

La disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto disposto dal Regolamento, il quale prevede l'applicazione di un limite massimo di **euro 180 per MWh** ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e dalla vendita di energia elettrica dalle seguenti fonti precisate dall'art. 7 comma 1 del Regolamento:

a) energia eolica;

- b) energia solare (termica e fotovoltaica);
- c) energia geotermica;
- d) energia idroelettrica senza serbatoio;
- e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
- f) rifiuti;
- g) energia nucleare;
- h) lignite;
- i) prodotti del petrolio greggio;
- j) torba.

In particolare, il comma 30 dell'art. 1 della Legge di Bilancio prevede che, in attuazione del Regolamento, **a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023**, sia applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

- i) impianti da fonti rinnovabili non rientranti nella sfera applicativa dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ovvero:
 - a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
 - b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

ii) gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuati all'art. 7, comma 1, del Regolamento sopra riferito.

In conseguenza al punto i) di cui sopra, si precisa che non sono quindi soggetti alla misura gli impianti da fonti rinnovabili già sottoposti all'avversata misura di "compensazione a due vie" o "Extra-profitti" di cui all'articolo 15-bis riferito, la cui delibera ARERA di attuazione no. 266 del 21 giugno 2022, come noto, è stata di recente annullata dal TAR Lombardia con alcuni dispositivi di sentenza pubblicati il 1° dicembre scorso.

Il comma 31 precisa che il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui sopra e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.



Esclusioni

Inoltre, secondo il disposto dell'art. 1, comma 37, della Legge di Bilancio, il meccanismo di compensazione a una via **non si applica**:

- agli impianti di potenza fino a 20 kW;
- all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
- all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
- all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

- agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La manovra tiene conto anche del fenomeno dei gruppi societari.

Infatti, per quanto riguarda la fattispecie dei produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli art. 2497 e 2497-septies c.c. che abbiano ceduto l'energia elettrica immessa in rete ad imprese appartenenti al medesimo gruppo, l'art. 1, comma 38, della Legge di Bilancio prevede che le disposizioni previste (di cui ai commi dal 30 al 37) sono applicabili solamente in presenza di contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.



Come viene determinato?

È prevista l'applicazione del meccanismo di compensazione ad una via tramite un calcolo specifico operato dal GSE. È infatti previsto che il GSE calcoli la differenza tra:

- a) un prezzo di riferimento prestabilito pari a **180 euro per MW/h** ovvero per le fonti con costi di generazione più elevati rispetto a tale prezzo, a un valore per la tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall'ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti (nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di 180 euro per MW/h e la tariffa spettante); e
- b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media (i) ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e (ii) aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero il prezzo stabilito nei contratti bilaterali di fornitura stipulati prima del 1 gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio) che non rientrano tra le ipotesi di esclusione di cui al comma 37 sopra riferito.

Qualora la differenza di cui sopra risulti negativa il GSE conguaglia o procede a richiedere l'importo corrispondente al produttore.

Come viene richiesto?

Entro fine gennaio (i.e. entro 30 giorni da entrata in vigore della Legge di Bilancio), è previsto che l'AREA disciplini le modalità attuative delle previsioni di cui sopra (di cui ai commi da 30 a 34), anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, contenute nell'annullata delibera ARERA 266/2022. L'ARERA, pertanto, terrà in considerazione le censure mosse nei confronti della delibera 266/2022 al fine di definire le modalità operative di attuazione del meccanismo di compensazione a una via in oggetto (ex art. 1 comma 30 e ss. della Legge di Bilancio).

Successivamente, il GSE provvederebbe a inviare ai produttori interessati una richiesta di trasmettere, entro trenta (30) giorni dalla richiesta stessa, le informazioni necessarie ai fini del calcolo riferito che saranno in dettaglio individuate con i provvedimenti attuativi ARERA di cui sopra, nell'ambito di una dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.



La destinazione dei proventi e il gettito atteso

I proventi derivanti dall'attuazione della misura sopra descritta saranno versati dal GSE ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e resteranno acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai relativi crediti d'imposta (come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate).

Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo saranno riassegnate ad un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) volto al finanziamento delle misure aventi le finalità di cui all'articolo 10 del Regolamento, sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del MASE stesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF).

La relazione di accompagnamento alla Legge di Bilancio prevede che il gettito atteso dalle restituzioni oggetto del meccanismo di compensazione ad una via nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 si aggira tra 1 e 2 miliardi di euro e che il delta sia così ampio per via delle forti fluttuazioni dei prezzi cui si sta attualmente assistendo.

II. Il contributo di solidarietà temporaneo

A chi si applica

Il contributo di solidarietà temporaneo è una misura **introdotta per l'anno 2023** il cui ambito soggettivo è previsto dall'art. 1, comma 115, della Legge di Bilancio.

I soggetti coinvolti sono gli operatori che svolgono, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita di beni, attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano e di gas naturale, e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Di conseguenza l'ambito soggettivo riguarda non solo gli operatori che svolgono attività nel settore dei combustibili fossili, ma anche **l'intero settore della produzione di energia**.

Il contributo è, altresì, dovuto dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.

Di contro, il contributo di solidarietà non è dovuto dai soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché delle piccole imprese e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione riferita al codice ATECO 473000.

Si evidenzia che si tratta di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà temporaneo istituito dal Regolamento, ma con una base applicativa che pare maggiore. Mentre il contributo di solidarietà temporaneo previsto dall'art. 14 del Regolamento individua come espressi destinatari le imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, la misura prevista dalla Legge di Bilancio coinvolge anche le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica.

La ratio dichiarata

La ratio di tale misura risiederebbe nel contesto in cui hanno operato nell'ultimo periodo le imprese produttrici di energia elettrica e quelle operanti nel settore dei combustibili fossili.

Tali imprese, secondo le relazioni di accompagnamento della Legge di Bilancio, hanno infatti riscontrato forti vantaggi economici dovuti ai recenti aumenti dei prezzi che hanno colpito il settore energetico a livello globale, in ragione dell'attuale contesto geopolitico, con particolare riferimento alla contrazione delle forniture di gas dalla Russia, a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina.

Come viene determinato?

Le modalità di determinazione del contributo sono definite dal comma 116 dell'art. 1 della Legge di Bilancio.

Infatti, il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023, determinato ai fini IRES, che eccede, per almeno il 10 per cento, la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti. In ogni caso, è dovuto fino a ad una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Se, dunque, la media dei redditi complessivi risulta essere negativa, si assume un valore pari a zero, comportando una non applicazione del contributo.

Anche nel caso in cui non si superi, per il periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023, il dieci per cento della media dei redditi complessivi IRES nei quattro periodi di imposta precedenti, il contributo non è dovuto.

In tutti gli altri casi detto contributo sarà dovuto dagli operatori del settore energetico.

Tempistiche

Il contributo di solidarietà temporaneo 2023, ex art. 1, comma 117, della Legge di Bilancio deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Sono inoltre previste due precisazioni:

- (i) i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento, ove dovuto, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- (ii) i soggetti con esercizio non coincidente all'anno solare possono effettuare il versamento, ove dovuto, del contributo entro il 30 giugno 2023.

I commi 118 e 119 dell'articolo 1, prevedono poi che:

- il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.



Experience the future of law, today

Deloitte Legal affronta le tue sfide con un approccio multidisciplinare e una prospettiva globale, collegando le specifiche esigenze aziendali e utilizzando la tecnologia per sperimentare soluzioni innovative.

Make an impact that matters. Per lasciare un segno significativo è necessario un consulente esperto, che sia allo stesso tempo pragmatico e pioniere.

Deloitte Legal integra consulenza legale, strategia e tecnologia per sviluppare soluzioni innovative, creare valore per te e per il tuo business e trasformare il mondo dei servizi di consulenza legale.

The future of law is here, today.



Il nostro impegno concreto per un'evoluzione sostenibile

Key contacts

Filippo Manaresi

Head of Energy

fmanaresi@deloitte.it

Giorgio Mariani

Head of Corporate and M&A

giomariani@deloitte.it

Francesco Paolo Bello

Energy and Public & Administrative Law

fbello@deloitte.it

Emanuele Bottazzi

Energy and Public & Administrative Law

ebottazzi@deloitte.it

Beatrice Chiarletti

Energy

bchiarletti@deloitte.it

Isabella Raso

Energy and Public & Administrative Law

iraso@deloitte.it

Claudio Di Stefano

Energy

cdistefano@deloitte.it

Deloitte.

Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.